

## Accordo

Organo	Commissione dei Direttori Sinistri (CDS)
Data:	12 marzo 2008 (versione emendata)
Argomento:	Accordo per la liquidazione di sinistri in caso di tamponamenti a catena

## Premesse

Agli inizi di novembre 2003 si verificò sulla A1 una serie multipla di incidenti che vide coinvolti 70 veicoli. Ci fu un decesso ed oltre 50 persone rimasero ferite. In considerazione delle dimensioni e della complessità dell'evento, la CDS si convinse ad elaborare delle soluzioni pratiche per le persone e per gli assicuratori coinvolti.

L'obiettivo era quello di garantire una rapida liquidazione dei sinistri, risparmiando sia ai danneggiati sia agli assicuratori chiarimenti e contese estenuanti su questioni di responsabilità civile. L'obiettivo venne raggiunto. Tanto per i danni materiali che per le lesioni corporali si riuscì ad elaborare soluzioni che vennero accettate da tutti gli interessati.

L'esperienza positiva in questa circostanza indusse la CDS a costituire un gruppo di lavoro cui affidare l'elaborazione di una bozza di accordo. L'accordo intende prevedere soluzioni per eventi simili in futuro. Dovrà essere aperto a tutti gli assicuratori operanti in Svizzera che possano essere coinvolti in sinistri da tamponamenti a catena.

Nel corso di numerose sedute il gruppo di lavoro ha elaborato l'accordo che segue, per il quale ci si è orientati sulle soluzioni studiate per il tamponamento a catena nel 2003. L'Accordo riguarda di fatto la liquidazione dei danni materiali e delle lesioni corporali. Dal punto di vista organizzativo è prevista una soluzione che si delinea più semplice di quella del 2003. È cruciale l'attivazione di una task force in cui devono essere presenti, oltre alle compagnie di assicurazione private, anche gli assicuratori sociali e l'UFAS. La task force è competente per l'applicazione dell'Accordo.

Nelle sedute del 19 e 20 giugno 2006 e del 16 novembre 2006 la CDS ha licenziato la bozza e incaricato il gruppo di lavoro di seguire ulteriormente la questione con la SUVA, l'UFAS e gli assicuratori malattie. I contatti con Suva, UFAS, Helsana, CSS, Groupe Mutuel, Visana, Sanitas e Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione UNA/Fondo Nazionale Svizzero di Garanzia FNG hanno avuto esito positivo. I feedback sono stati oltremodo favorevoli. Nella seduta del 12 marzo 2008 la CDS ha approvato l'Accordo nella versione definitiva qui riportata. L'Accordo viene considerato non rilevante ai fini delle norme sulla concorrenza.

## **1 Applicazione dell'Accordo**

Il presente Accordo trova applicazione nel caso di tamponamenti a catena che vedano coinvolti almeno 25 veicoli e le cui cause o circostanze non possano essere più chiarite a posteriori o solo con oneri sproporzionati.

## **2 I danni materiali vengono trattati come segue:**

### **2.1 Danni materiali a veicoli a motore**

- a. con casco totale: l'assicuratore casco liquida il danno del veicolo da lui assicurato (senza colpa grave e retrocessione, ma con franchigia).
- b. Senza casco: l'assicuratore di RC veicoli a motore liquida il danno del veicolo da lui assicurato (al massimo il valore ante sinistro, dedotti CHF 1000 di franchigia).

### **2.2 Danni a oggetti trasportati**

- a. Se esiste copertura nell'ambito dell'assicurazione casco, l'assicuratore casco liquida il danno;
- b. Se non esiste copertura nell'ambito dell'assicurazione casco, ma esiste l'assicurazione mobilia domestica, liquida il danno la compagnia che fornisce quest'ultima garanzia;
- c. i danni al carico di veicoli commerciali coinvolti vengono liquidati dall'assicuratore trasporti;
- d. se non esiste alcuna copertura, l'assicuratore di RC veicoli a motore liquida il danno agli oggetti trasportati sul veicolo da lui assicurato, fino alla concorrenza massima di CHF 1000.

### **2.3 Spese auto sostitutiva, spese per traino e per sosta**

- a. Se esiste copertura da assicurazione casco, l'assicuratore casco liquida tali spese, in caso contrario spetta all'assicuratore di RC per veicoli a motore del veicolo assicurato presso di lui;
- b. le spese per l'auto sostitutiva vengono rimborsate per la durata effettiva della riparazione, con un massimo di 10 giorni dall'evento. Lo stesso si dica delle richieste per chômage;
- c. le spese per traino vengono risarcite solo fino all'officina più vicina idonea alle riparazioni; i costi di recupero vengono risarciti in base all'effettivo onere;
- d. le spese di sosta vengono rimborsate per un massimo di 20 giorni dall'evento.
- e. non viene rimborsata alcuna altra spesa di disagio.

### **2.4 Prestazioni minime dell'assicurazione cose**

Se esiste copertura da assicurazione cose, l'assicuratore eroga almeno quelle prestazioni che spettano all'assicuratore di RC per veicoli a motore ai sensi dei punti precedenti da 2.1 a 2.3.

## 2.5 Regressi

Gli assicuratori rinunciano ad un'azione vicendevole di regresso, indipendentemente dal fatto che siano state erogate o meno prestazioni ai sensi del presente Accordo o in base alla situazione giuridica.

## 3 Le lesioni corporali vengono trattate come segue:

### 3.1 Regola generale

Le lesioni corporali trattate dall'assicuratore di RC veicoli a motore di quel veicolo a bordo del quale si trovava la persona ferita o deceduta.

### 3.2 Danno diretto

- a. Il danno diretto non coperto viene ridotto in percentuale come segue (tenuto conto del provato stato di necessità, dei rischi d'esercizio, della colpa propria):
 

I. passeggero:	nessuna deduzione
II. conducente non proprietario:	deduzione del 20%
III. detentore in qualità di passeggero:	deduzione del 30%
IV. detentore in qualità di conducente:	deduzione del 40%
- b. Nel calcolo delle richieste di risarcimento il danno diretto viene ridotto corrispondentemente alla deduzione (non si applica il diritto di prelazione sulle quote)

### 3.3 Regressi degli assicuratori sociali

- a. Gli assicuratori sociali possono esercitare azione di regresso per il 50% delle prestazioni legali. Vengono in tal senso capitalizzate sulle attività le rendite d'invalidità e per superstiti senza considerare danni da rendita e deduzioni per nuovo matrimonio.
- b. Non vengono eccepite obiezioni in relazione, ad esempio, al diritto di prelazione sulle quote, alla divisione in quote, al privilegio di regresso, all'accordo sui regressi, alla non dimostrabilità delle prestazioni e obiezioni in base al contratto di assicurazione.

### 3.4 Regressi degli assicuratori privati

Gli assicuratori privati rinunciano ad attivare qualsiasi azione reciproca di regresso, indipendentemente dal fatto che siano state erogate o meno prestazioni ai sensi del presente Accordo o della situazione giuridica.

#### **4 Dichiarazione di assenso e di quietanza del danneggiato**

- a. Il danneggiato è tenuto a dichiarare per iscritto il suo assenso alla liquidazione dei propri danni secondo quanto stabilito dal presente Accordo.
- b. L'assicuratore di RC veicoli a motore raccoglie le dichiarazioni da parte dei trasportati sui veicoli da lui assicurati. A tale scopo deve essere utilizzato il modello allegato al presente Accordo.
- c. Al danneggiato va accordato un termine di un mese dalla data di ricezione della dichiarazione di assenso. Se non avrà espresso il proprio assenso entro tale termine, la liquidazione dei suoi danni avverrà secondo la situazione giuridica. L'assicuratore di RC veicoli a motore informa l'assicuratore sociale sulla decisione del danneggiato.
- d. Nell'atto conclusivo della liquidazione, nella convenzione d'indennizzo tra il danneggiato e il suo assicuratore di RC veicoli a motore va stabilito espressamente che tutte le pretese verso altri soggetti coinvolti nel tamponamento multiplo e verso i loro assicuratori vengono così tacitate.

#### **5 Danni a terzi ed altre obbligazioni**

Il responsabile della task force ha la competenza per pagare danni a terzi ed altre obbligazioni (ad es. danni materiali alle strutture stradali, impiego di mezzi di soccorso, spese per verbali di polizia) fino ad un importo massimo di CHF 250 000 come prefinanziamento da parte della propria società. Gli assicuratori di RC veicoli a motore coinvolti rimborsano gli esborsi in quota parte secondo il numero di veicoli da loro assicurati (con il criterio per "volante" o "manubrio").

#### **6 Accertamenti degli assicuratori di RC veicoli a motore**

Ogni assicuratore di RC veicoli a motore fa sottoporre a perizia i veicoli danneggiati da lui assicurati ed esperisce i necessari accertamenti sulle lesioni corporali subite dai trasportati su detti veicoli.

#### **7 Veicoli esteri**

Per quanto concerne gli assicuratori esteri, i loro rappresentanti per la liquidazione in Svizzera devono cercare di vincolarli al presente Accordo. Qualora non siano disposti, verranno applicate le norme vigenti per i danni materiali su veicoli esteri, per le lesioni corporali dei trasportati sui veicoli esteri e per tutti i diritti di regresso.

## 8 Organizzazione

### 8.1 Commissione dei responsabili Sinistri CDS dell'ASA

- a. Se in un caso concreto si pone la questione dell'applicabilità o meno dell'Accordo, il Presidente della CDS o il suo vice convocheranno immediatamente una riunione della CDS, che si dovrà tenere entro 48 ore dall'evento.
- b. La CDS:
  - I. stabilisce se l'Accordo trovi applicazione;
  - II. stabilisce le successive procedure, in particolare per quel che riguarda la composizione della task force (responsabile e tre membri; vedi punto 8.2);
  - III. contatta e informa immediatamente gli assicuratori privati e sociali che aderiscono all'Accordo nonché UNA/FNG<sup>1</sup>.
- c. La CDS è competente per le modifiche dell'Accordo. Le proposte vanno inviate alla Commissione.

### 8.2 Task Force

- a. Per l'applicazione dell'Accordo nei singoli casi concreti viene istituita una task force.
- b. La task force è composta da un responsabile, nominato da un assicuratore di RC veicoli a motore, ed altri sei membri, tre nominati dagli assicuratori privati ed uno ciascuno da SUVA, UFAS e dagli assicuratori malattia.
- c. La task force:
  - I. garantisce l'applicazione dell'Accordo nei singoli casi concreti;
  - II. stabilisce se danni a terzi ed altre obbligazioni, che superano la competenza del responsabile della task force ai sensi del punto 5 o sono da lui sottoposti alla task force, debbano essere trattati in base al presente Accordo o alla situazione giuridica.
- d. Le decisioni della task force divengono operative quando vi è l'assenso di tutti i membri presenti alla riunione.

---

<sup>1</sup> Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione UNA/Fondo Nazionale Svizzero di Garanzia FNG (<http://www.nvb.ch/>)

### 8.3 **Responsabile della task force**

Il responsabile della task force:

- a. raccoglie informazioni sull'evento;
- b. individua e contatta gli assicuratori coinvolti nonché le persone coinvolte non assicurate;
- c. mantiene i contatti con polizia, autorità, Aiuto alle vittime in Svizzera, avvocati, ecc.;
- d. raccoglie presso gli assicuratori coinvolti dati e informazioni su danni materiali e lesioni corporali e presso i terzi interessati quelli su danni a terzi ed altri danni;
- e. può distribuire incarichi a membri della task force;
- f. può distribuire incarichi a centri operativi dell' ASA;
- g. predispone le basi decisionali per la task force;
- h. convoca la task force e ne presiede le riunioni;
- i. presenta un rapporto alla task force, al Presidente della CDS e al membro della CDS responsabile delle pubbliche relazioni.

### 8.4 **Centro operativo ASA**

Il centro operativo dell'ASA appoggia la task force e il suo responsabile in particolare nel reperimento, nell'elaborazione e nella valutazione delle informazioni e dei dati.

## 9 **Rapporto con media e pubbliche relazioni**

- a. La task force ed il suo responsabile devono poter lavorare senza subire pressioni né essere influenzati dai media e dalla pubblica opinione.
- b. Responsabile dei contatti con i media e la pubblica opinione nonché delle informazioni loro destinate è l'ufficio stampa dell'ASA (settore Comunicazione). La CDS destina un suo membro a fungere da contatto e referente per l'ufficio stampa. Le comunicazioni ai media e le interviste vengono rilasciate in accordo tra tale rappresentante della CDS e l'ufficio stampa, se necessario interessando anche gli assicuratori e le società coinvolte che non sono soci dell'ASA.
- c. Gli assicuratori e le società coinvolti nonché i membri della task force non devono rispondere alle richieste dei media, ma inoltrarle all'ufficio stampa dell'ASA.

## 10 Disposizioni generali

- a. Il presente Accordo entra in vigore il **1° gennaio 2008** e viene sottoscritto a tempo indeterminato.
- b. All'Accordo possono aderire liberamente tutti gli assicuratori privati e sociali che esercitano la propria attività in Svizzera. L'adesione riguarda l'intero portafoglio dell'assicuratore aderente.
- c. Le dichiarazioni di adesione vanno indirizzate al centro operativo dell'ASA. Il centro operativo si occupa di fornire tutte le ulteriori informazioni all'assicuratore che aderisce all'Accordo.
- d. Gli assicuratori aderenti all'Accordo possono dare disdetta, osservando un termine di preavviso di sei mesi dalla fine dell'anno civile. La disdetta va comunicata per iscritto al centro operativo dell'ASA.
- e. In caso di modifiche all'Accordo gli assicuratori aderenti dispongono di un diritto straordinario di disdetta. La disdetta va comunicata per iscritto al centro operativo dell'ASA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, che diviene efficace in coincidenza con l'entrata in vigore della modifica stessa.
- f. Fino al momento in cui la disdetta ai sensi dei punti d o e diviene efficace, i casi che si verificassero e che rientrano nell'Accordo vanno trattati secondo le disposizioni del presente Accordo.
- g. Foro competente per controversie derivanti dal presente Accordo è quello della sede dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA.

